



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 26 gennaio 2021 n.6

(Ratifica Decreto - Legge 31 dicembre 2020 n.224)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 31 dicembre 2020 n.224 – Interventi straordinari in ambito economico a supporto dell'emergenza economica causata da COVID-19 – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità di rinnovare le misure atte a contenere gli effetti negativi che la pandemia da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico sammarinese e di adottare misure speciali per le attività economiche maggiormente colpite nonché l'urgenza di provvedervi al più presto onde mantenere in vigore le disposizioni in essere;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 29 dicembre 2020;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 gennaio 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.18 del 22 gennaio 2021;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 31 dicembre 2020 n.224 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

INTERVENTI STRAORDINARI IN AMBITO ECONOMICO A SUPPORTO DELL'EMERGENZA ECONOMICA CAUSATA DA COVID - 19

CAPO I

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MERITO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Art.1

(Finalità)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID – 19, per l'anno 2021 sono riattivate tutte le cause di Cassa Integrazione Guadagni

previste all'articolo 11, comma 2, della Legge 31 marzo 2010 n. 73 e sono altresì introdotte le modifiche che seguono.

Art.2

(Disposizioni straordinarie Cassa Integrazione Guadagni causa 1)

1. Le attività economiche del settore edile o affini di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge 31 marzo 2010 n.73, possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4) solamente per periodi di almeno quattro giorni consecutivi. Qualora, nel periodo di C.I.G. causa 4), vengano fatti richiami al lavoro, tutti i periodi di C.I.G. usufruiti inferiori ai quattro giorni consecutivi verranno tramutati in causa 1).
2. La misura di integrazione salariale concessa per la causa 1) forza maggiore, prevista dall'articolo 13, comma 1, della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche, per eventi eccezionali ed imprevedibili che impediscono lo svolgimento dell'attività, è nella misura del 60%.
3. Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dalla Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche.

Art.3

(Disposizioni straordinarie Cassa Integrazione Guadagni causa 2)

1. La misura di integrazione salariale concessa per la causa 2) crisi temporanea di mercato, prevista dall'articolo 13, comma 1, della Legge 31 marzo 2010 n. 73 e successive modifiche, è nella misura del 60%.
2. Il trattamento di integrazione salariale è ammesso per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per due o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per due. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria.
3. Al termine del primo bimestre, è possibile richiedere l'accesso al primo bimestre della C.I.G. causa 4). Tale proroga è richiesta ed autorizzata nelle modalità previste dal comma 4 e 4 bis dell'articolo 14 della Legge 31 marzo 2010 n.73. Al termine di tale bimestre, non sarà possibile accedere ulteriormente alla Cassa Integrazione Guadagni.
4. Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dalla Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Decreto - Legge.

Art.4

(Disposizioni straordinarie Cassa Integrazione Guadagni causa 4)

1. Al comma 2, dell'articolo 11 della Legge 31 marzo 2010 n.73 viene aggiunto il seguente punto 4:
"4) riduzione di operatività determinata dal rischio di contagio da COVID - 19 o dalle ripercussioni dovute alla sua diffusione.".
2. L'accesso al trattamento C.I.G. causa 4) è consentito agli operatori economici che, nel corso dell'anno 2020, abbiano fatto ricorso alla C.I.G. causa 2) e/o 4) per un bimestre, da intendersi come monte ore determinato dal divisore contrattuale moltiplicato per la media dei dipendenti, ad esclusione dei dirigenti ed amministratori, per due, oppure dimostrino di aver subito una contrazione del fatturato al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 30% rispetto alla media degli esercizi 2018 e 2019.

3. La richiesta di accesso alla C.I.G. causa 4) deve essere svolta nelle modalità previste dall'articolo 14 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 e successive modifiche.
4. Qualora l'operatore economico richieda la C.I.G. causa 4) senza rientrare nelle fattispecie di cui al comma 2), la domanda verrà automaticamente tramutata in C.I.G. causa 2).
5. Il trattamento di integrazione salariale è ammesso per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per sei, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per sei. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria.
6. L'integrazione salariale avviene sulla base delle seguenti percentuali:
 - a) 70% per il 1° bimestre comprensiva di ferie e salari differiti che pertanto non saranno maturati;
 - b) 78% per il 2° bimestre comprensiva dei salari differiti che pertanto non saranno maturati;
 - c) 82 % per il 3° bimestre comprensiva della gratifica natalizia che pertanto non sarà maturata.
7. Saranno a carico dei datori di lavoro i seguenti oneri:
 - a) 1° bimestre – festività;
 - b) 2° bimestre – ferie e festività;
 - c) 3° bimestre – ferie, festività e trattamento fine rapporto.

Art. 5

(Disposizioni straordinarie Cassa Integrazione Guadagni causa 5)

1. Al comma 2, dell'articolo 11 della Legge 31 marzo 2010 n.73 viene aggiunto il seguente punto 5: "5) stato di crisi straordinaria da COVID - 19".
2. L'accesso al trattamento C.I.G. causa 5) è consentito agli operatori economici che, nel corso dell'anno 2020, abbiano fatto ricorso alla C.I.G. causa 2) e/o 4) per un quadrimestre, da intendersi come monte ore determinato dal divisore contrattuale moltiplicato per la media dei dipendenti, ad esclusione dei dirigenti, per quattro, oppure dimostrino di aver subito una contrazione del fatturato al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 55% rispetto alla media degli esercizi 2018 e 2019.
3. Al monte ore minimo di C.I.G. utilizzata, prevista dal comma 2 possono essere aggiunte le ore di ferie e/o di flessibilità residue 2019 utilizzate nel 2020, i periodi di maternità e di aspettativa post-partum e i periodi di malattia superiori ai 30 giorni utilizzate nel 2020, previa richiesta dell'operatore economico e verifica e deliberazione della Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni.
4. La richiesta di primo accesso alla C.I.G. causa 5) deve essere presentata entro il 31 gennaio 2021 nelle modalità previste dall'articolo 14 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 e successive modifiche. Le richieste di C.I.G. per i mesi successivi seguiranno le disposizioni di cui al summenzionato articolo.
5. Gli operatori economici che rientrano nelle condizioni per richiedere la causa 5) possono comunque, entro il 31 gennaio 2021, optare per richiedere la C.I.G. causa 4). Successivamente a tale data, non sarà però possibile richiedere la C.I.G. causa 5).
6. Il trattamento di integrazione salariale, per ogni dipendente, è ammesso per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per sei, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per sei. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria. L'integrazione salariale, in ogni caso, non potrà superare la data del 31 luglio 2021.
7. L'integrazione salariale avviene sulla base delle seguenti percentuali:
 - a) 70% per il 1° bimestre;
 - b) 78% per il 2° bimestre;
 - c) 82 % per il 3° bimestre.Per bimestre si intende il monte ore determinato dal divisore contrattuale moltiplicato per due.

7 bis. Le aliquote di cui al comma 7 sono da intendersi comprensive delle ferie e dei salari differiti che pertanto, nel periodo di C.I.G., non saranno maturati.

8. Qualora il lavoratore, nel mese di erogazione della retribuzione, abbia usufruito della C.I.G. causa 5) per un numero di ore pari o superiore al 50% del divisore contrattuale, la festività è a carico dell'ISS, retribuita con l'aliquota prevista al comma 7, altrimenti resta a carico del datore di lavoro.

9. Gli operatori economici che accedono alla C.I.G. causa 5) non potranno procedere con i licenziamenti collettivi previsti dal CAPO III della Legge 4 maggio 1977 n. 23, sino al 31 luglio 2021 e, una volta richiesto l'accesso, non potranno optare per una C.I.G. differente sino a tale data.

10. La sospensione dei licenziamenti collettivi è derogata qualora l'operatore economico opti per la cessazione dell'attività.

11. L'operatore economico che, a seguito della sospensione o cessazione dell'attività, riattivi la licenza entro dodici mesi dalla sospensione/cessazione, dovrà rimborsare gli importi di C.I.G. causa 5) ottenuti. Tale disposizione si applica anche qualora il titolare o i soci dell'attività economica cessata, attivino entro tali termini, nuove licenze con lo stesso oggetto di licenza e stesso codice ATECO.

12. Qualora l'operatore economico richieda la C.I.G. causa 5) senza rientrare nelle casistiche di cui al comma 2 del presente articolo, la domanda verrà automaticamente tramutata in C.I.G. causa 4) qualora sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 4, altrimenti in C.I.G. causa 2).

12 bis. Gli operatori economici che accedono alla C.I.G. causa 5) possono richiedere all'Istituto Sicurezza Sociale di erogare direttamente al lavoratore l'indennità di integrazione salariale. In tale caso, la penalità prevista al comma 3 dell'art.15 della Legge n.73 del 31 marzo 2010, sarà portata al 5%.

Art. 6

(Disposizioni comuni)

1. Prima di accedere al trattamento di C.I.G. per qualsiasi causa, i lavoratori dipendenti devono aver già utilizzato tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell'anno 2020.

2. Le cause 2), 4) e 5) non sono concesse:

- a) qualora l'operatore economico sospenda l'attività ordinaria o, se trattasi di società di capitali, la richieda per l'intero orario di lavoro di tutti i dipendenti per tutta la settimana lavorativa. L'operatore economico dovrà garantire l'operatività minima di un lavoratore impiegato per almeno 20 ore settimanali. Nel caso in cui siano previste limitazioni all'operatività derivanti da provvedimenti normativi interni, oppure limitazioni della circolazione nei territori limitrofi, è permessa la sospensione dell'attività ordinaria, fermo restando quanto previsto dai successivi punti b) e c).
- b) ai dipendenti che risultano amministratori sotto qualsiasi forma dell'attività interessata o che lo siano stati entro i 12 mesi antecedenti;
- c) ai dirigenti;
- d) ai soci, al coniuge e ai parenti ed affini entro il primo grado di titolari di attività, di soci e di amministratori, salvo il caso in cui siano assunti da almeno due anni. In questo caso, l'indennità di Cassa Integrazione Guadagni non può superare il numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre;
- e) qualora l'operatore economico, nelle stesse giornate della richiesta, abbia assunto lavoratori occasionali per la stessa mansione dei dipendenti in C.I.G. a meno che questi siano assunti ai sensi dell'articolo 1 del Decreto - Legge 24 novembre 2020 n.205 e successive modifiche;

- f) qualora l'operatore economico, nel mese in cui si richiede la C.I.G., usufruisca di solidarietà familiare;
- g) qualora, nel mese in cui si richiede la C.I.G., siano stati avviati CO.CO.PRO;
- h) qualora, nel mese in cui si richiede la C.I.G., sia stato assunto personale per la medesima mansione o per mansioni equiparabili o inferiori del personale in C.I.G. Tale requisito non si applica nel caso in cui le assunzioni siano state fatte per sostituzioni di personale in malattia continuativa e/o infortunio o con prognosi superiori a 30 giorni o dimesso e solamente nel caso in cui il lavoratore subordinato da sostituire non abbia usufruito di C.I.G. a tempo pieno nel mese in corso. In tal caso, si considera superato il limite dei cento giorni per richiedere la C.I.G. sul lavoratore neoassunto;
- i) se, all'interno dell'attività economica, siano attivi CO.CO.PRO per un numero superiore al 5% del numero totale dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale numero può essere elevato al 15% qualora la Commissione Lavoro abbia deliberato percentuali maggiori rispetto a quelle ordinarie, in riferimento a professionalità specifiche.
3. Le somme dovute a titolo di retribuzione già maturata sulla base del lavoro effettivamente svolto, nonché quelle dovute in ragione all'applicazione combinata delle misure previste dal presente Decreto - Legge e/o da altre tipologie di indennità, non possono essere complessivamente inferiori all'importo di euro 700,00 (settecento/00) calcolato su base mensile al lordo delle trattenute contributive. Nel caso in cui la retribuzione originaria sia inferiore a tale soglia minima, verrà riconosciuta l'intera retribuzione originaria. Le maggiori somme dovute ai fini dell'integrazione, di cui sopra, saranno erogate dalla Cassa Ammortizzatori Sociali.

Art. 7
(Sanzioni)

1. Oltre alle sanzioni previste dalle specifiche norme a contrasto del lavoro irregolare, qualora venga rilevata la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in C.I.G. l'Ufficio Attività di Controllo applicherà una sanzione amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), maggiorata di euro 100,00 (cento/00) per ciascun lavoratore coinvolto ed il non percepimento del rimborso della C.I.G. per i lavoratori presenti in azienda dalla data dell'ispezione e per tutta la durata della richiesta.
2. Oltre alle limitazioni e sanzioni, di cui al comma 1, qualora vengano rilevate le seguenti irregolarità:
- prestazione del servizio dal domicilio o presso qualunque altro luogo diverso dalla sede aziendale;
 - presenza di lavoratori irregolari;
 - presenza di lavoratori dipendenti distaccati da altre aziende, esclusa la fattispecie di cui all'articolo 19, comma 1) lettera b) della Legge 29 settembre 2005 n. 131 e distacchi provenienti da aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale o distacchi correlati ad accordi di sistema precedentemente stipulati;
 - oppure, nel periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, vengano riscontrate condotte recidivanti o il ripetersi di comportamenti riconducibili al comma 1; l'Ufficio Attività di Controllo applicherà la sanzione prevista dal comma 1 in maniera triplicata e potrà deliberare la non ammissione sino ad un massimo di tre mesi al ricorso alla C.I.G..
3. L'Ufficio Attività di Controllo segnala all'Autorità Giudiziaria così come previsto dall'articolo 7 della Legge n. 73/2010.
4. L'Ufficio Attività di Controllo nell'ambito delle attività ispettive, qualora sulla base della documentazione acquisita dall'operatore economico si desuma un'attività lavorativa comunque svolta in modalità da remoto, ricade nelle fattispecie previste in caso di presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in C.I.G. di cui ai commi 18 e 19 del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123.

5. I ricorsi sulle sanzioni amministrative relative al Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 sono esperiti ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.

CAPO II
INTERVENTI SPECIALI RIVOLTI AD OPERATORI IN STATO DI CRISI

Art.8
(Finalità)

1. Considerato che gli effetti economici dovuti alla pandemia da COVID-19 hanno colpito in maniera particolare le attività economiche di determinati settori o comunque a questi connessi, sono istituiti i seguenti interventi speciali rivolti ad operatori in stato di crisi.

Art. 9
(Certificazione di stato di crisi)

1. Per stato di crisi si intende un operatore economico che rientri in tutte le seguenti casistiche:

- a) abbia subito una contrazione del fatturato al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 55% rispetto alla media degli esercizi 2018 e 2019;
- b) abbia fatto richiesta di C.I.G. causa 5), qualora abbia in organico dipendenti aventi diritto;
- c) dichiarati di non detenere disponibilità liquide utilizzabili nell'immediato c/o istituti sammarinesi, italiani ed esteri superiori ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ciascun dipendente in organico;
- d) per le sole società di capitali, dichiarati di non aver distribuito per l'esercizio 2019 utili in favore di soci per un ammontare superiore ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ciascun dipendente in organico e comunque non superiori ad euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascun socio. Nel caso in cui ci sia stata una distribuzione degli utili nei limiti indicati, la somma di questo e di eventuali ulteriori compensi ed emolumenti erogati nell'anno 2019 dalla società in favore dei soci, comprese le retribuzioni, non deve comunque superare la soglia di euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascun socio.
- d bis) per le sole società di capitali, dichiarati di non aver erogato nell'anno 2020 compensi ed emolumenti a favore dei soci per un ammontare superiore ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ciascun dipendente in organico e comunque non superiori ad euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascun socio. Qualora il socio sia regolarmente assunto, la retribuzione percepita può superare tale limite, a condizione che non siano stati erogati ulteriori compensi ed emolumenti a suo favore.
- e) non abbia posizioni debitorie con lo Stato superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) a meno che non abbia concordato piani di rientro con l'Ente con il quale detiene il debito o con Banca Centrale oppure abbia sottoscritto una dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 68 della Legge 23 dicembre 2020 n.223.

1 bis. In alternativa ai punti a) e b) di cui al precedente comma 1, rientra nello stato di crisi anche l'operatore economico che abbia subito una contrazione del fatturato al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 30% rispetto alla media degli esercizi 2018 e 2019, abbia fatto richiesta di C.I.G. causa 4) e abbia alle proprie dipendenze lavoratori di sesso femminile pari al 50% più uno dell'intera forza lavoro. In tal caso, si applica il blocco dei licenziamenti così come previsto all'articolo 5 comma 9 del presente decreto legge.

2. Per accedere agli interventi del presente CAPO dovrà essere presentata apposita istanza entro il 31 gennaio 2021 corredata di autodichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1. Tale istanza andrà presentata con riferimento agli interventi richiesti:
 - all'Ufficio Contributi dell'ISS con riferimento a quanto previsto agli articoli 10 e 11.
 - alla Direzione dell'AASS con riferimento a quanto previsto all'articolo 12.
3. Nel caso emergano dichiarazioni non corrispondenti al vero, il datore di lavoro verrà segnalato al Tribunale per false dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 297 del Codice Penale salvo che il fatto non costituisca diverso reato.
4. L'Ufficio Indennità Economiche informerà gli altri uffici interessati in merito all'autorizzazione o diniego della domanda di C.I.G. causa 5). Qualora emerga che un operatore economico che ha fatto istanza per l'accesso ai benefici del presente CAPO, non abbia le condizioni per l'accesso, i benefici decadono immediatamente e dovranno essere riconosciute la penalità per l'eventuale richiesta di erogazione diretta della C.I.G. di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, nonché dovranno essere saldati alla prima scadenza utile i contributi e le utenze per i quali è stata richiesta la dilazione di pagamento.
5. Nel caso in cui all'operatore economico che abbia fatto istanza per l'accesso ai benefici del presente CAPO, gli venga revocata la C.I.G. causa 5) a seguito delle verifiche previste all'articolo 6 del presente Decreto - Legge o per le irregolarità previste dall'articolo 7, decade automaticamente da tutti i benefici.

Art. 10

(Erogazione diretta della Cassa Integrazione Guadagni causa 5)

1. Gli operatori economici che rientrano nello stato di crisi, possono richiedere all'Istituto Sicurezza Sociale di erogare direttamente al lavoratore l'indennità di integrazione salariale. In tale caso non si applica quanto previsto al comma 3 dell'art.15 della Legge n. 73 del 31 marzo 2010.

Art. 11

(Dilazione contributi)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 44, comma 2, della Legge 13 dicembre 2005 n. 179 come modificato dall'articolo 47, comma 2, della Legge 18 dicembre 2006 n.135, per gli operatori economici che rientrano nello stato di crisi, il versamento dei contributi, potrà avvenire, in via straordinaria, in modalità rateizzata, con riferimento alle mensilità di gennaio - giugno 2021.
2. La rateizzazione è concessa senza applicazione di penalità per un massimo di dodici mensilità, la cui prima scadenza coincide con l'ultimo giorno del mese di calendario in cui il contributo avrebbe dovuto essere versato, ma con applicazione degli interessi nella misura del tasso fisso del 2%.
3. Una volta ricevuta l'autorizzazione relativa all'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 9, la richiesta di dilazione dovrà essere presentata per ogni mensilità prevista, entro il giorno 20 del mese successivo, nelle modalità individuate dall'Ufficio Contributi.

Art. 12

(Dilazione utenze)

1. Gli operatori economici che rientrano nello stato di crisi hanno la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento di tutte le fatture per energia elettrica, servizio idrico integrato e gas naturale emesse dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici nel periodo 1° gennaio 2021

– 30 giugno 2021, senza incorrere in distacchi e procedure di riscossione tramite il Servizio Esattoria e senza applicazione delle indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

2. Il pagamento delle stesse verrà rateizzato in n.12 rate costanti mensili di pari importo che dovranno essere corrisposte entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese. La prima rata dovrà essere versata entro il 31 agosto 2021, ferma restando la facoltà dell'operatore economico di saldare più rate in un'unica soluzione o le singole utenze nelle scadenze previste.

3. Il mancato o ritardato pagamento delle rate mensili comporterà l'immediata sospensione delle misure previste dal presente articolo e relativo annullamento del piano rateale.

CAPO III

INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI LAVORO, AMMORTIZZATORI SOCIALI E CONTRIBUTI

Art. 13

(Proroga interventi straordinari a tutela dell'occupazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n.92 sono prorogate sino al 30 giugno 2021.

Art. 14

(Aliquote ridotte per lavoratori autonomi)

1. I lavoratori autonomi che dimostrino di aver subito una contrazione del fatturato al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 60% rispetto la media degli esercizi 2018 e 2019 possono godere, per il periodo d'imposta 2021, dell'abbattimento del 60% del reddito minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per i lavoratori autonomi che avevano nel 2019 un reddito pari o inferiore al reddito minimo.

3. Nel caso in cui venga rispettato il requisito di cui al comma 1, ma il reddito 2020 sia superiore al minimo, l'abbattimento di cui al comma 1 non è riconosciuto.

4. Per l'applicazione dell'abbattimento del reddito minimo di cui al comma 1 il lavoratore autonomo deve presentare istanza all'Ufficio Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale entro il termine perentorio del 31 luglio 2021.

5. Le disposizioni del presente articolo non sono cumulabili con altre norme in materia, ferma restando per il lavoratore autonomo la facoltà di richiedere, per il periodo di imposta 2021, la sospensione degli incentivi in materia ai quali ha diritto e di optare per la misura prevista dal presente articolo.

Art. 15

(Disposizioni straordinarie in merito ai CO.CO.PRO)

1. A partire dall'1 gennaio 2021, per gli operatori economici che, nel corso del 2020, abbiano avviato i licenziamenti collettivi di cui al CAPO III della Legge 4 maggio 1977, n. 23, la richiesta di avvio di nuovi CO.CO.PRO, di cui all'articolo 18 della Legge 29 settembre 2005 n.131, oppure il rinnovo di CO.CO.PRO esistenti, deve essere autorizzata dalla Commissione per il Lavoro.

2. Tale disposizione si applica anche per le attività economiche che avvieranno i licenziamenti collettivi per tutto l'anno 2021.

Art. 16

(Norme speciali relative alle chiusure straordinarie di cui al Decreto - Legge 22 dicembre 2020 n.221)

1. Le attività che rientrano nelle disposizioni di sospensione parziale o totale dell'attività cui al Decreto - Legge 22 dicembre 2020 n.221, hanno accesso, in tali giornate, alla CIG causa 4) di cui all'articolo 1 del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 e successive modifiche per tutti i dipendenti, compresi soci, parenti, amministratori e dirigenti. La C.I.G. è concessa anche nel caso in cui il lavoratore abbia ferie residue dell'anno 2020.

CAPO III BIS**MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'
DEI NUCLEI FAMILIARI E DEGLI OPERATORI ECONOMICI****Art. 16-bis**

(Modifiche dell'articolo 19 del Decreto-Legge 26 maggio 2020 n.91)

1. L'articolo 19 del Decreto Legge 22 maggio 2020 n.91 è così' modificato:

“Art. 19

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità dei nuclei familiari)

1. Al fine di supportare le esigenze di liquidità dei nuclei familiari che versano in una o più delle condizioni di cui al comma 2, l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, rilascia apposita garanzia sui finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, alle condizioni che seguono.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate nell'interesse del richiedente facente parte del nucleo familiare che non detiene complessivamente disponibilità liquide o strumenti finanziari presso Istituti Bancari e Finanziari a San Marino superiori ad euro 10.000,00 (diecimila) che non detiene disponibilità liquide o strumenti finanziari all'estero ed al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato di un componente del nucleo familiare (fatti salvi i casi di dimissioni volontarie presentate dopo il 1° di marzo 2020, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo) nell'ambito dei quattordici mesi antecedenti la richiesta;
 - b) ammissione agli ammortizzatori sociali di un componente del nucleo familiare nell'ambito dei quattordici mesi antecedenti la richiesta;
 - c) ammissione alla misura di integrazione salariale di cui alla Legge 31 marzo 2010 n.73 o al Decreto-Legge 17 aprile 2020 n.62 o al Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n.224, di un componente del nucleo familiare per un periodo pari o superiore a 10 giorni lavorativi nell'ambito dei quattordici mesi antecedenti la richiesta;
 - d) ammissione al regime di trattamento retributivo ridotto o assoggettamento alle decurtazioni retributive previste per i lavoratori pubblici dal Decreto-Legge 17 aprile 2020 n.62, di un componente del nucleo familiare per un periodo pari o superiore a dieci giorni lavorativi nell'ambito dei quattordici mesi antecedenti la richiesta;

- e) ammissione alle disposizioni in materia di indennità economica temporanea da parte dell'ISS che hanno comportato una riduzione dell'erogazione al di sotto dell'86% nell'ambito dei quattordici mesi antecedenti la richiesta;
- f) per il lavoratore autonomo o il libero professionista, che abbia subito nell'esercizio 2020 una riduzione di ricavi caratteristici pari al 30% rispetto all'esercizio precedente;
- g) adesione ad accordi di solidarietà di un componente del nucleo familiare che abbiano comportato una riduzione della retribuzione mensile di almeno 1/3 nell'ambito dei quattordici mesi antecedenti la richiesta;
- h) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare nell'ambito dei quattordici mesi antecedenti la richiesta.

3. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate al richiedente alle seguenti condizioni:

- a) la garanzia è rilasciata entro il 30 giugno 2021, fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) per finanziamenti di durata non superiori a 3 anni, con la possibilità per il richiedente di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 6 mesi;
- b) il tasso di interesse applicato dall'istituto di credito sul prestito assistito da garanzia non può essere superiore a un punto e mezzo percentuale;
- c) le commissioni applicate dall'istituto di credito sul prestito assistito da garanzia dovranno essere limitate al recupero dei costi;
- d) la garanzia, in concorso proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il 90% dell'importo del finanziamento;
- e) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

4. L'Istituto di Credito dovrà esaminare e deliberare sulla richiesta di finanziamento entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

5. Le garanzie, a valere sull'Eccellentissima Camera di San Marino sono sottoscritte dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio ed i Sindaci di Governo su conforme deliberazione del Congresso di Stato.

6. Al fine della deliberazione di quanto previsto al comma 5 la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio deve richiedere a tutti gli istituti finanziari sammarinesi, che sono tenuti a rispondere entro due giorni lavorativi anche in deroga a specifiche norme sul segreto o la riservatezza bancaria, ed all'Ufficio Tributario, che avvierà un controllo in base alla Legge n. 166/2013 e successive modifiche di concerto con l'Ufficio Centrale di Collegamento, le disponibilità di cui al comma 2.

7. La garanzia è efficace a partire dalla firma del contratto di finanziamento garantito e cesserà di produrre effetti all'estinzione del credito scaturente dal contratto medesimo.

8. Non sono ammessi alle misure di cui al presente articolo i soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 hanno esposizioni bancarie per crediti non performanti, salvo che le stesse siano state ristrutturate alla data di presentazione della richiesta.

9. I contratti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ed i negozi ad essi inerenti e conseguenti sono esenti da oneri e da registrazione. Qualora portati alla registrazione, sono registrati in esenzione su semplice richiesta e allegazione della delibera del Congresso di Stato e l'imposta di registro non è dovuta neppure nella misura minima. Sono soggetti a registrazione nei termini ordinari gli atti e contratti autenticati o rogati da notaio, con esclusione del Notaio ad Acta.

10. Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio relaziona trimestralmente alla Commissione Consiliare Permanente di competenza in merito agli effetti del presente articolo ed all'effettiva concessione dei benefici con il deposito di una relazione contenente l'elenco delle richieste, lo stato di ogni richiesta ricevuta, tempistiche di concessione del finanziamento, ammontare del rilascio della garanzia dello Stato.”.

Art. 16-ter

(Modifiche dell'articolo 20 del Decreto-Legge 26 maggio 2020 n.91)

1. L'articolo 20 del Decreto -Legge 22 maggio 2020 n.91 è così modificato:

“Art.20

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità degli operatori economici)

1. Al fine di supportare le esigenze di liquidità degli operatori economici, ad esclusione degli Istituti di Credito e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, rilascia apposita garanzia sui finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle condizioni che seguono.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate all'operatore economico alle seguenti condizioni:
 - a) la garanzia è rilasciata entro il 30 giugno 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per l'operatore economico di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 12 mesi;
 - b) al 31 dicembre 2019 l'operatore economico non era in stato di dissesto patrimoniale e non aveva esposizioni non performanti nel sistema bancario e finanziario, salvo che le stesse siano state ristrutturare alla data della richiesta;
 - c) l'importo del finanziamento erogabile, sino ad un massimo di euro 500.000,00, è determinato nella misura del 50% del costo sostenuto per il personale nell'esercizio 2020 (incluso il lavoro occasionale), maggiorato del 50% della media dell'imposta generale sui redditi versata sull'utile di esercizio nell'ultimo triennio;
 - d) per l'operatore economico del settore turistico, in deroga al punto a), la garanzia può essere rilasciata entro il 30 giugno 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 8 anni con la possibilità per lo stesso di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 18 mesi.
 - e) con riferimento alla lettera c):
 - per l'operatore economico senza personalità giuridica si include nel costo dei dipendenti anche il reddito figurativo del lavoratore autonomo ai fini previdenziali;
 - qualora l'operatore economico abbia iniziato la propria attività nel corso o successivamente all'esercizio 2020 si fa riferimento al costo del personale per l'esercizio 2021 desumibile dai piani occupazionali dichiarati dal titolare o legale rappresentante dell'impresa;
 - qualora l'operatore economico sia beneficiario di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo gli importi di detti finanziamenti possono essere cumulati entro i limiti di cui al presente comma;
 - i finanziamenti erogabili ad imprese appartenenti allo stesso gruppo sono cumulabili entro i limiti di cui al presente comma.
 - f) la garanzia, in concorso proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il 70% dell'importo del finanziamento come sopra determinato;
 - g) il tasso di interesse applicato dall'istituto di credito sul prestito assistito da garanzia non può essere maggiore al tasso di interesse pari all'*euribor* a sei mesi maggiorato di due punti e comunque non inferiore al 2%;
 - h) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
 - i) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'operatore economico successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

- l) le commissioni applicate dall'istituto di credito sul prestito assistito da garanzia devono essere limitate al recupero dei costi;
 - m) l'operatore economico che beneficia della garanzia, qualora costituito in forma societaria o cooperativa, assume l'impegno che lo stesso, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi fintanto non sia intervenuto il pagamento in conto capitale di almeno il 50% dell'importo finanziato;
 - n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in attività imprenditoriali che siano localizzati nel territorio della Repubblica di San Marino, come documentato e attestato, anche con un apposito progetto d'impresa, dal titolare o rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;
 - o) ai fini della determinazione dell'importo finanziabile:
 - si fa riferimento al solo costo del personale impiegato in territorio sammarinese da parte dell'operatore economico;
 - fatto salvo quanto previsto al precedente allinea il costo del personale può essere determinato anche su base consolidata qualora l'operatore economico sia parte di un gruppo;
 - l'operatore economico richiedente è tenuto a comunicare all'istituto di credito finanziatore tali valori.
3. Le garanzie, a valere sull'Eccellentissima Camera di San Marino sono sottoscritte dal Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio ed i Sindaci di Governo su conforme deliberazione del Congresso di Stato.
4. La garanzia sarà efficace a partire dalla firma del contratto di finanziamento garantito e cesserà di produrre effetti all'estinzione del credito scaturente dal contratto medesimo.
5. Qualora l'operatore economico non sia in regola con il pagamento di stipendi o anticipi di Cassa Integrazione Guadagni, contributi previdenziali o scadenze fiscali e tributarie e non abbia già precedentemente alla richiesta per accedere ai benefici di cui al comma 1 definito con i dipendenti o le Organizzazioni Sindacali, l'Istituto per la Sicurezza Sociale o il Dipartimento Esattoria un piano di rientro, il finanziamento potrà essere erogato solo disponendo contestualmente il saldo delle suddette posizioni.
6. I contratti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ed i negozi ad essi inerenti e conseguenti sono esenti da oneri e da registrazione. Qualora portati alla registrazione, sono registrati in esenzione su semplice richiesta e allegazione della delibera del Congresso di Stato e l'imposta di registro non è dovuta neppure nella misura minima. Sono soggetti a registrazione nei termini ordinari gli atti e contratti autenticati o rogitati da notaio, con esclusione del Notaio ad Acta.
- 6 bis. Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio relaziona trimestralmente alla Commissione Consiliare Permanente di competenza in merito agli effetti del presente articolo ed all'effettiva concessione dei benefici con il deposito di una relazione contenente l'elenco delle richieste, lo stato di ogni richiesta ricevuta, tempistiche di concessione del finanziamento, ammontare del rilascio della garanzia dello Stato.
7. Qualora un operatore economico abbia beneficiato nell'anno 2020 del finanziamento previsto dai precedenti commi, e abbia utilizzato solo una parte dell'importo totale a lui spettante, può fare richiesta della parte residua in riferimento all'anno 2021, utilizzando la medesima modalità di calcolo già impiegata nell'ambito dell'istanza precedentemente presentata per l'accesso al medesimo strumento di sostegno.

Art. 16 - quater

(Modifiche dell'articolo 20 del Decreto-Legge 26 maggio 2020 n.91)

1. Gli articoli 16-bis e 16-ter si applicano a far data dal 1 gennaio 2021

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
(Norme di coordinamento)

1. Alle richieste di Cassa Integrazione Guadagni relative al mese di gennaio 2021, vengono applicate le disposizioni previste dall'articolo 1 del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123.
2. Non potranno accedere alla CIG causa 5) gli operatori economici che avviano le procedure per licenziamenti collettivi a far data dall'1 gennaio 2021.

Art. 18
(Disposizioni finali)

1. Le misure del presente Decreto - Legge entrano in vigore dall'1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo diversa disposizione.
2. Le disposizioni previste al CAPO I producono effetti a partire dall'1 febbraio 2021 e permangono in vigore sino al 31 dicembre 2021, salvo diversa disposizione.
3. Entro il 31 marzo 2021 verrà svolta una verifica con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali giuridicamente riconosciute in merito all'andamento dell'occupazione e allo stato di salute delle attività economiche, al fine di valutare eventuali modifiche alle disposizioni previste al CAPO I e CAPO II del presente decreto – legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 gennaio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

